

Direzione: AMBIENTE, TRANSIZIONE ENERGETICA E CICLO DEI RIFIUTI

Area: VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. G04346 del 01/04/2026

Proposta n. 11495 del 01/04/2026

Oggetto:

Proroga della Determinazione n. G01130 del 08/02/2021 rettificata con DD n. G01400 del 12/02/2021, procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 27- bis, parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. sul progetto "Impianto per il recupero di conglomerati bituminosi provenienti dall'attività di scarifica del manto stradale mediante fresatura, finalizzato alla produzione di conglomerati vergini a caldo" della società SCHIAVI srl, nel Comune di Roma in località in località Tenuta Campo di Merlo. Registro elenco progetti: n. 104/2019" Proponente: SCHIAVI srl. - Registro elenco progetti n. 104/2019

OGGETTO: Proroga della Determinazione n. G01130 del 08/02/2021 rettificata con DD n. G01400 del 12/02/2021, procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 27- bis, parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. sul progetto "*Impianto per il recupero di conglomerati bituminosi provenienti dall'attività di scarifica del manto stradale mediante fresatura, finalizzato alla produzione di conglomerati vergini a caldo*" della società *SCHIAVI srl, nel Comune di Roma in località in località Tenuta Campo di Merlo. Registro elenco progetti: n. 104/2019*"
Proponente: SCHIAVI srl. – Registro elenco progetti n. 104/2019

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE, TRANSIZIONE ENERGETICA E CICLO DEI RIFIUTI

su proposta del Dirigente ad interim dell'Area Valutazione di Impatto Ambientale

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002 n. 6, e successive modifiche e integrazioni, relativa alla disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio regionale;

VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002 n. 1 e successive modifiche;

VISTO il Regolamento Regionale 10 marzo 2025, n. 5, concernente: "Modifiche al Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni. Disposizioni transitorie" è stata disposta la modifica dell'allegato "B" del predetto R.R. n.1/2002, in particolare è stata soppressa la Direzione regionale "Ambiente, cambiamenti climatici, transizione energetica e sostenibilità, parchi" ed è stata istituita la Direzione regionale "Ambiente, transizione energetica e ciclo dei rifiuti" in cui sono transitate parte delle funzioni della soppressa direzione;

VISTA la Direttiva del Direttore generale prot. 474509 del 28 aprile 2025 emanata ai sensi degli artt. 19-ter e 22 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 "Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale" e successive modificazioni e integrazioni, in attuazione della riorganizzazione dell'apparato amministrativo di cui al regolamento regionale 10 marzo 2025, n. 5;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 26 giugno 2025, n. 476, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione regionale "Ambiente, Transizione Energetica e Ciclo dei Rifiuti" all'Ing. Wanda D'Ercole, a decorrere dal 1° luglio 2025;

VISTO l'Atto di Organizzazione, n. G08849 del 10 luglio 2025 che ha definito l'assetto organizzativo della Direzione regionale "Ambiente, transizione energetica e ciclo dei rifiuti";

VISTA la Determinazione regionale n. G09034 del 14 luglio 2025, con la quale è stato conferito l'incarico ad interim di Dirigente dell'Area "Valutazione Impatto Ambientale", della Direzione regionale "Ambiente, transizione energetica e ciclo dei rifiuti", all'Ing. Ferdinando Maria Leone, a decorrere dal 14 luglio 2025;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Fernando Olivieri;

VISTO il Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale 16/12/2011, n. 16, “Norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili”;

VISTA la Legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i. “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la D.G.R. n. 884 del 18/10/2022 “Disposizioni operative per lo svolgimento delle procedure di valutazione di impatto ambientale”;

DATO ATTO che con Determinazione n. G01130 del 08/02/2021, rettificata con Determinazione n. 01400 del 12/02/2021 è stata emessa pronuncia di VIA all'interno del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) di cui all'art. 27- bis D.Lgs. 152/2006 relativo al progetto “Impianto per il recupero di conglomerati bituminosi provenienti dall'attività di scarifica del manto stradale mediante fresatura, finalizzato alla produzione di conglomerati vergini a caldo nel Comune di Roma (RM)”;

PRESO ATTO che:

- la Società SCHIAVI srl, ha trasmesso in data 21/10/2025, acquisita al prot. reg. n. 1035234, una comunicazione con la quale ha richiesto espressamente di avvalersi della proroga prevista dall'art. 10-septies (“Misure a sostegno dell'edilizia privata”) del D.L. 21/2022;
- a titolo subordinato, qualora detto Decreto non risultasse applicabile, la Società ha richiesto di potersi avvalere della proroga prevista ai sensi dell'art. 25, comma 5, del D.Lgs. 152/2006, in relazione alla pronuncia di Valutazione di Impatto Ambientale rilasciata con Determinazione n. G01130 dell'08/02/2021 (rettificata con D.D. n. G01400 del 12/02/2021) nell'ambito del procedimento PAUR tuttora in corso, relativo al progetto: “*Impianto per il recupero di conglomerati bituminosi provenienti dall'attività di scarifica del manto stradale mediante fresatura, finalizzato alla produzione di conglomerati vergini a caldo*”;

PRESO ATTO di quanto dichiarato nella comunicazione in merito ai motivi alla base della presentazione dell'istanza di cui si riportano i punti principali:

- *il procedimento PAUR non è stato ancora concluso con l'adozione del provvedimento finale che sostituisce ogni altro titolo abilitativo, non consentendo, di fatto, la realizzazione del progetto;*
- *tale ritardo non è in alcun modo imputabile alla società proponente, ma è conseguenza diretta delle modifiche normative e amministrative che hanno determinato un reiterato trasferimento della competenza al rilascio dell'autorizzazione unica ex art. 208 D.Lgs.152/2006, passata dalla Città Metropolitana di Roma Capitale al Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo 2025 e, infine, nuovamente alla Città Metropolitana;*
- *il competente ufficio della Città Metropolitana ha riattivato l'iter solo di recente, rendendo oggettivamente impossibile la conclusione del PAUR e la conseguente realizzazione dell'impianto prima della scadenza del termine di efficacia del provvedimento di VIA.*

PRESO ATTO della nota d nota Città Metropolitana di Roma Capitale prot. n. 64752 del 13/03/2026, acquisita al prot. reg. n. 278646 del 14/03/2026 con la quale:

- “... si comunica che non essendo pervenuti pareri contrari, ad eccezione del parere contrario all'intervento di Roma Capitale prot. n. QF 2628 del 28/01/2026, acquisito con prot. CMRC 20459 del 28/01/2026, del Dipartimento Programmazione Urbanistica – Direzione Pianificazione Generale – U. O. Piano Regolatore di Roma Capitale, e non rilevando elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione richiesta per l'impianto in

oggetto, si procederà alla conclusione positiva del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 2 della L. 241/90 e s.m.i”;

- viene richiesta entro la data del 03/04/2026 “*esplicita proroga della Regione Lazio - Direzione Regionale Ambiente, Transizione Energetica e Ciclo dei Rifiuti - Area Valutazione Impatto Ambientale sull'istanza di proroga della procedura di VIA*” ai fini dell'emissione dell'autorizzazione unica ex art. 208 del D.Lgs. 152/06;

TENUTO CONTO che con nota prot.n. 0313815 del 24/03/2026 l'Area Valutazione Impatto Ambientale ha dato riscontro alla nota della Società proponente evidenziando quanto indicato a seguire:

- *nel caso specifico del progetto dell'impianto per il recupero di conglomerati bituminosi presentato da Codesta Società, il provvedimento finale di PAUR non è ancora stato adottato, risulta di fatto impossibile completare il progetto entro i termini di efficacia del provvedimento di VIA:*
- *trova piena applicazione la proroga prevista dall'art. 25, comma 5, del D.Lgs. 152/2006, specifica per i provvedimenti di VIA, che consente di estendere i termini quando il progetto non può essere completato nei termini originari. Tale disciplina si distingue dalla proroga di carattere generale introdotta dall'art. 10-septies del D.L. n. 21/2022, che riguarda invece i termini di inizio e ultimazione dei lavori. Quest'ultima, infatti, non incide sulla durata dell'efficacia dei provvedimenti di VIA, materia che resta regolata dalla normativa speciale di cui al citato art. 25, comma 5, la quale, proprio per la sua specificità, deve ritenersi prevalente e direttamente applicabile nel caso in esame;*

TENUTO CONTO altresì che con la medesima nota del 24/03/2026 l'Area VIA, sulla base dell'art. 25 c. 5 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., che stabilisce che l'istanza di proroga debba essere “... *corredata di una relazione esplicativa aggiornata che contenga i pertinenti riscontri in merito al contesto ambientale di riferimento e alle eventuali modifiche, anche progettuali, intervenute ...*”, ha richiesto una disamina diacronica del contesto programmatico (analisi degli strumenti di pianificazione, programmazione e vincolistica territoriale con conseguente evidenziazione delle eventuali disarmonie di previsione contenute nei suddetti strumenti), del quadro progettuale (raffronto grafico e descrittivo tra il progetto assentito e quello proposto nell'attualità), del quadro ambientale (analisi dei fattori ambientali) al fine di accertare la sussistenza e l'entità di eventuali modifiche intercorse, assegnando un termine di 10 giorni per la trasmissione della documentazione;

PRESO ATTO che con nota acquisita al prot. reg. n. 335713 del 27/03/2026 la Società Schiavi Srl ha dato riscontro alla nota del 24/03/2026 sopra citata trasmettendo la Relazione Diacronica da cui si riporta testualmente quanto segue in relazione allo stato attuale di progetto rispetto a quello Valutato nella procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale attivata nel 2019:

Variazioni del quadro progettuale:

- *durante l'iter autorizzativo avviato dalla Schiavi S.r.l. in data 08/02/2021, il progetto ha subito alcune modifiche e aggiornamenti, resisi necessari al fine di garantirne la conformità al quadro normativo vigente, nonché l'allineamento all'evoluzione delle soluzioni tecnologiche intervenuta nel tempo.*
- *nella predisposizione delle modifiche progettuali, è stata posta particolare attenzione alla coerenza con quanto riportato nell'allegato tecnico della Determinazione della Regione Lazio n. G01130, in particolare ai dati di sintesi come di seguito:*
 - *Superficie complessiva area di progetto 9750 m², di cui circa 1.655 m² così suddivisi:*
 - *510 m² di area pavimentata per messa in riserva rifiuti R13;*
 - *90 m² area pavimentata per ricevimento rifiuti;*
 - *1.055 m² area recupero rifiuti R5;*

- Tipologia di rifiuto da trattare EER 17 03 02;
- Operazioni di gestione R13, R5;
- Effettiva capacità produttiva a regime pari a circa 124.080 t/a (51.724 m³)
- Effettiva capacità di stoccaggio di rifiuti da recuperare 20.680 t/a
- Produzione media giornaliera: 564 t/giorno
- Stoccaggio istantaneo 4140 t
- volume massimo stoccabile contemporaneamente sull'area circa 1.800 m³
- Altezza dei cumuli 3 metri;
- periodo massimo di permanenza dei rifiuti all'interno dell'impianto stimato 44 gg lavorativi;
- 3 Punti emissivi (E1, E2 e E3);
- frequenza prevista dei mezzi in entrata ed in uscita è di circa 10/12 mezzi giorno;

Processo produttivo

- *Il sistema di gestione del fresato di asfalto, rifiuto classificato con codice EER 17 03 02, ha subito una variazione come normativa vigente [...] Il fresato nel progetto attuale viene prima sottoposto a frantumazione e vagliatura e poi sottoposto ad analisi per la verifica dei requisiti previsti dal DM 69 del 2018 e solamente successivamente, dopo aver perso la qualifica di rifiuto, viene immesso come End of Waste nella linea produttiva.*
- *Questa evoluzione del sistema di gestione ha comportato una diversa distribuzione delle aree pavimentate dedicate all'operazioni R13 ed R5 mantenendone però invariata l'estensione, in particolare è stata eliminata l'area di stoccaggio degli inerti per ricavare spazio per le lavorazioni del fresato di asfalto e per lo stoccaggio dei diversi lotti, ed ha comportato un aumento delle tramogge di carico da 8 a 10.*

Area pavimentata

- *L'adeguamento del processo produttivo come sopra descritto ha comportato, la necessità di incrementare le superfici impermeabilizzate. In particolare, nel progetto presentato per la valutazione di impatto ambientale, era prevista la pavimentazione delle sole aree di conferimento e stoccaggio del fresato di asfalto nonché le aree sottostanti l'impianto di produzione di conglomerato bituminoso. Con l'introduzione delle procedure di cessazione di qualifica come rifiuto del fresato di asfalto è stato scelto pavimentare l'intera area dedicata a questa operazione. L'area pavimentata totale sarà di 5.065 m². Restano invariati i 1.655 m² destinati alle aree R5 e R13.*

Trattamento delle acque reflue civili

- *a differenza di quello precedentemente sottoposto a VIA, prevede l'adozione di un impianto di trattamento delle acque reflue civili mediante evapotraspirazione, soluzione individuata in quanto non comporta l'attivazione di uno scarico, in sostituzione dell'impianto di subirrigazione.*

Layout Generale

- *evidenzia che il layout progettuale è stato oggetto di alcune variazioni nel corso dello sviluppo dell'iter autorizzativo, rese necessarie al fine di rispondere in modo più efficace a sopraggiunte esigenze di carattere funzionale e operativo.*

Variazioni del quadro ambientale

Atmosfera:

- *Il numero complessivo dei punti di emissione è rimasto invariato; tuttavia, sono state apportate modifiche al fine di migliorare le prestazioni ambientali dell'impianto. Il punto emissivo E2, previsto nel progetto presentato per la VIA e relativo al camino della caldaia per il riscaldamento del bitume è stato eliminato, in quanto il sistema è stato sostituito da un impianto di riscaldamento elettrico, con conseguente azzeramento delle emissioni convogliate associate a tale fase. Nel progetto attuale, il punto di emissione E2 è stato*

riassegnato al camino del nuovo sistema di abbattimento delle emissioni delle cisterne di bitume, non previsto nel progetto precedente, introducendo quindi un ulteriore presidio ambientale;

- *è stato installato un sistema per la captazione e l'abbattimento delle emissioni diffuse durante la fase di carico degli automezzi, nonché un sistema di abbattimento degli sfiati delle cisterne di bitume.*

Ambiente idrico:

- *L'ampliamento delle superfici impermeabilizzate, come sopra descritto, ha reso necessario l'adeguamento del sistema di gestione delle acque meteoriche di dilavamento mediante l'attivazione di uno scarico in corpo idrico superficiale;*
- *il progetto prevede, la realizzazione di una vasca di laminazione, con l'obiettivo di evitare il sovraccarico del corpo idrico recettore e garantire il rispetto del principio di invarianza idraulica;*
- *Per quanto riguarda le acque reflue civili provenienti dai servizi igienici, la sostituzione dell'impianto di trattamento per subirrigazione con un impianto di evapotraspirazione comporta l'eliminazione dello scarico sul suolo;*
- *Il numero complessivo degli scarichi risulta pertanto invariato.*

Variazioni del quadro programmatico

Piano territoriale paesistico regionale (PTPR):

Tavola A:

- ***Progetto aggiornato*** *Sistema del Paesaggio Agrario- Paesaggio Agrario di continuità;*
- ***Progetto presentato VIA*** *Sistemi del paesaggio insediativo – ambito di recupero e valorizzazione paesistica;*

Tavola B

- ***Progetto aggiornato:*** *Beni ricognitivi di Legge m) protezione punti di interesse archeologico e relativa fascia di rispetto m) protezione punti di interesse archeologico e relativa fascia di rispetto;*
- ***Progetto presentato VIA:*** *Beni paesaggistici – Aree di interesse archeologico già individuate e beni archeologici puntuali con fascia di rispetto;*

Tavola B

- ***Progetto aggiornato*** *Ambiti prioritari per i progetti di conservazione, recupero, riqualificazione, gestione e valorizzazione del paesaggio – area connotazione specifica- parchi archeologici e culturali;*
- ***Progetto presentato VIA*** *Beni del Patrimonio Naturale e Culturale- Parchi archeologici e culturali e Schema di Piano Regionale dei Parchi*

Si rileva che la tavola B non riporta nuovi vincoli rispetto a quelli già oggetto della valutazione di impatto ambientale.

VERIFICATA la corrispondenza tra il contesto urbanistico, paesaggistico ed ambientale attuale del sito di intervento, con quello esaminato nell'ambito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale attivata in data 10/12/2019, senza significative indicazioni contenute negli strumenti di pianificazione aggiornati;

TENUTO CONTO che per la proroga richiesta non risultano ulteriori impatti significativi sulle componenti ambientali, non valutati nella precedente procedura di V.I.A.;

TENUTO CONTO delle motivazioni rappresentate dalla Società proponente in riferimento alla richiesta di proroga imputabile alle *“modifiche normative e amministrative che hanno determinato un reiterato trasferimento della competenza al rilascio dell'autorizzazione unica ex art. 208 D.Lgs.*

152/2006, passata dalla Città Metropolitana di Roma Capitale al Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo 2025 e, infine, nuovamente alla Città Metropolitana”;

RISCONTRATO che la mancata adozione del provvedimento conclusivo del PAUR impedisce di fatto il rispetto dei termini di validità della VIA per la realizzazione dell'intervento;

TENUTO CONTO della nota di Città Metropolitana di Roma Capitale del 13/03/2026, con la quale non si rilevano elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione richiesta per l'impianto in oggetto e l'intensione di procedere alla conclusione positiva del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 2 della L. 241/90 e s.m.i ;

CONSIDERATO che nella Determinazione di V.I.A. è stato definito *“di stabilire che il progetto esaminato, ai sensi dell'art. 25, c. 5 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., dovrà essere realizzato entro cinque anni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURL. Trascorso tale periodo, fatta salva la proroga concessa su istanza del proponente, la procedura di impatto ambientale dovrà essere reiterata”*;

TENUTO CONTO che il Provvedimento di cui alla Determinazione n. G01130 dell'08/02/2021 (rettificata con D.D. n. G01400 del 12/02/2021), Pronuncia di Valutazione di Impatto Ambientale favorevole con prescrizioni, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 18 del 23/02/2021;

DATO ATTO che, l'efficacia temporale del Provvedimento di V.I.A. sopra citato decorre dalla data di pubblicazione sul BURL (n. 18 del 23/02/2021) e quindi fino al 23/02/2026;

TENUTO CONTO quindi che l'istanza per la richiesta di proroga è pervenuta entro i termini stabiliti dall'art. 25, comma 5 del D.Lgs. 152/2006, e che lo stesso dispositivo normativo prevede la possibilità di concedere una proroga su istanza motivata del proponente;

RITENUTO quindi di accogliere la richiesta di proroga avanzata dalla Società SCHIAVI srl (per le motivazioni sopra riportate e di prorogare l'efficacia del provvedimento di V.I.A. Determinazione n. G01130 dell'08/02/2021 (rettificata con D.D. n. G01400 del 12/02/2021) per ulteriori 5 anni a partire dalla scadenza dei 5 anni dalla pubblicazione sul BURL, ovvero dal 23/02/2026;

D E T E R M I N A

Per i motivi di cui in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente atto

- di accogliere la richiesta di proroga della società SCHIAVI srl, C.F. e P.IVA 08335441005 del Provvedimento di V.I.A. Determinazione regionale n. G01130 dell'08/02/2021 (rettificata con D.D. n. G01400 del 12/02/2021) relativa al progetto *“Impianto per il recupero di conglomerati bituminosi provenienti dall'attività di scarifica del manto stradale mediante fresatura, finalizzato alla produzione di conglomerati vergini a caldo)”* nel Comune di Roma in località Campo di Merlo;
- di disporre l'efficacia del Provvedimento di V.I.A. per ulteriori 5 anni a partire dal 23/02/2026 (ovvero a partire dalla scadenza dei 5 anni dalla pubblicazione sul BURL della D.D. n. G01130 dell'08/02/2021, rettificata con D.D. n. G01400 del 12/02/2021), a condizione che gli interventi corrispondano a quelli rappresentati negli elaborati del progetto

valutato e che non subentrino variazioni del contesto ambientale, paesaggistico e vincolistico del sito di intervento;

- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e all'interno del portale istituzionale della Regione Lazio secondo quanto previsto dalla legislazione in materia (L. n. 69/2009 e D.Lgs. n. 82/2005);
- di precisare che l'Ente preposto al rilascio del provvedimento finale è tenuto a vigilare sul rispetto delle prescrizioni di cui al provvedimento di compatibilità ambientale così come recepite nel provvedimento di autorizzazione e a segnalare tempestivamente all'Area V.I.A. eventuali inadempimenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- di rappresentare che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dal ricevimento secondo le modalità di cui al D.Lgs. 02/07/2010, n.104, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

Il Direttore
Ing. Wanda D'Ercole
(Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005)